

CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE

AREA GROSSETANA

COMUNI DI: GROSSETO - CAMPAGNATICO - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – CIVITELLA PAGANICO – ROCCASTRADA – SCANSANO

Premessa

Il presente Regolamento definisce le modalità di funzionamento della suddetta Conferenza zonale, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 2, della L.R. n. 32/2002.

Art. 1

Oggetto

1. La Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione è l'organo politico che definisce le politiche e programma in maniera integrata ed unitaria gli interventi, coordinando ed armonizzando l'azione dei Comuni che la compongono, sulla base dei bisogni, delle caratteristiche, delle risorse e delle opportunità dell'intero territorio della zona stessa; tale territorio costituisce ambito ottimale per le politiche locali di educazione e istruzione.

2. La Conferenza zonale per l'Educazione e l'Istruzione dell'Area Grossetana, di seguito denominata Conferenza zonale educativa, è istituita per l'esercizio delle funzioni di cui alla L.R. del 26 luglio 2002, n. 32 "Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", e successive modificazioni, ed al D.P.G.R. dell'8 agosto 2003, n. 47/R "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32", e successive modificazioni.

Art. 2

Sede

1. La Conferenza Zonale educativa dell'Area Grossetana ha sede presso il Comune di Grosseto, in qualità di Capofila - Servizio Socio- Educativo.

2. Può essere convocata in una sede diversa previo accordo tra i componenti della stessa.

Art. 3

Composizione

1. La Conferenza Zonale educativa dell'Area Grossetana è formata da tutti i Sindaci o Assessori delegati nelle materie disciplinate dalla L.R.T. n. 32/2002. Ove tale sfera di competenza corrisponda a più di un assessore, l'Ente aderente individua il membro titolare, fatta salva la possibilità di prendere parte alle sedute anche da parte degli altri assessori competenti, senza diritto di voto. Nel caso di assenza di un titolare questi può individuare il suo sostituto mediante delega.

1. La Provincia partecipa ai lavori della Conferenza con un proprio rappresentante, relativamente alle competenze per la rete scolastica.

Art. 4

Presidenza

1. Il Presidente della Conferenza Zonale educativa è eletto nella prima seduta con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati. Sempre nella prima seduta si elegge con le stesse modalità il Vice-Presidente.

2. Il Presidente rappresenta la Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni.

3. Il Presidente convoca la Conferenza con le modalità, forme e tempi indicati nel successivo art.6; presiede la stessa, definisce l'ordine del giorno della seduta, ne disciplina e coordina i lavori. In caso di

impedimento o assenza del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.

4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica fino alla cessazione o al rinnovo della carica rivestita nel Comune di appartenenza.

Art. 5

Funzioni della Conferenza

1. I compiti della Conferenza sono regolati dalla L.R. 32/02 e successive modificazioni.

In particolare la Conferenza provvede a:

- definire gli indirizzi, attuando una concertazione fra i soggetti inseriti nella rete locale delle agenzie formative, pubbliche e private, operanti nel settore dell'educazione formale e non formale della prima infanzia degli adolescenti, dei giovani e degli adulti, per la costituzione del piano educativo zonale;

- svolgere gli adempimenti previsti dalla L.R. 32/02 per:

1) l'espressione di parere sui piani comunali per il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche, determinando, in ordine di priorità, le variazioni della rete scolastica di carattere quantitativo, qualitativo e del dimensionamento delle istituzioni scolastiche del primo ciclo;

2) i servizi educativi per la prima infanzia;

3) gli interventi educativi non formali per l'infanzia, l'adolescenza, i giovani e gli adulti (Ciaf e Circoli di Studio);

4) i progetti integrati di area (PEZ) per lo sviluppo qualitativo del sistema di istruzione secondo le indicazioni del Piano di Indirizzo Regionale.

- adoperarsi per:

5) garantire lo sviluppo integrato delle progettualità di sua competenza con il programma regionale di Informazione e Formazione di Educazione Ambientale (INFEA);

6) garantire la relazione progettuale fra i progetti educativi e le progettualità sviluppate dalle Amministrazioni nel territorio della zona, con particolare riferimento ai processi per l'attuazione di uno sviluppo sostenibile.

Art. 6

Convocazione

1. La Conferenza è convocata per la prima volta dal Sindaco o Assessore delegato del Comune di Grosseto. Fino all'adozione del regolamento la Conferenza approva i propri atti con le modalità cui all'articolo 6 ter, comma 3, della L.R. n. 32/2002.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente, anche su richiesta formale di almeno un terzo dei componenti, mediante avviso scritto, con comunicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. L'avviso deve pervenire presso ciascuna Amministrazione Comunale e deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione.

4. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.

5. Nei casi di urgenza la Conferenza può essere convocata anche con avviso da comunicare almeno 48 ore prima della seduta con telegramma, posta elettronica o qualunque altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

Art. 7

Ordine del giorno

1. Con la convocazione è trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo a precedenti ordini del giorno per gli argomenti non esauriti nella seduta precedente.
2. Al primo punto dell'ordine del giorno è iscritto il verbale della seduta precedente per l'approvazione.

Art. 8

Quorum e votazioni

1. A ciascun Sindaco, o suo delegato è attribuito un numero di voti pari al numero dei Consiglieri assegnati al Comune dallo stesso rappresentato.
2. La Conferenza si riunisce validamente con la presenza di un numero di Sindaci che rappresentino la maggioranza dei voti esprimibili.
3. Sono approvate le deliberazioni che ottengono la maggioranza assoluta dei voti rappresentati espressi dai componenti presenti, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore nel caso in cui il quorum sia un numero dispari.
4. L'espressione del voto è, di norma, palese e si effettua per alzata di mano.

Art. 9

Svolgimento delle sedute

1. Di norma le sedute non sono aperte al pubblico.
2. Il Presidente constata la validità delle sedute, secondo i criteri di cui al precedente articolo 8, e apre la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
3. Nel caso in cui alla seduta siano presenti tutti i componenti dell'Assemblea, il Presidente, previo consenso unanime, può integrare l'ordine del giorno con nuovi argomenti
4. I verbali delle sedute, trascritti in ordine cronologico, sono conservati presso il Comune ove ha sede la Conferenza ed approvati alla seduta successiva.
5. Le deliberazioni/i verbali della Conferenza riportano le dichiarazioni di voto e sono firmate dal Presidente.
6. I membri componenti la Conferenza possono richiedere la presenza durante lo svolgimento della seduta di dipendenti dei Comuni, o di consulenti affinché diano informazioni o svolgano relazioni sugli argomenti in discussione di loro competenza.

Art. 10

Struttura di supporto tecnico/organizzativo

1. E' prevista la costituzione di un organismo di supporto tecnico e organizzativo alla Conferenza medesima che ha il compito di attivare il processo di programmazione di zona e di curare la formazione degli atti di programmazione e di attuazione su tutte le materie di competenza.

Tale struttura assicura i necessari rapporti tra tutti i Comuni che compongono la zona e tra questa e tutti i diversi soggetti che compongono il sistema integrato regionale per il diritto all'apprendimento.

2. la composizione della Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale è ispirata ai principi di collegialità ed integrazione : al suo interno sono presenti rappresentanze di ogni comune componente la zona, nelle persone dei referenti tecnici dei diversi uffici competenti in materia di educazione e di istruzione.

Art. 11

Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola

1. E' la struttura tecnica specificatamente dedicata all'ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza zonale in materia educativa e scolastica che fornisce un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi, anche eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività e l'erogazione di servizi ai destinatari.
2. L'organismo di coordinamento zonale educazione e scuola costituisce un presidio territoriale sulle tematiche e agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.
3. La struttura di supporto per la gestione delle attività in ambito scolastico ed educativo assicura l'integrazione degli interventi mediante il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti dal sistema (istituzionali e non), realizzato attraverso la costituzione di appositi tavoli tecnici/gruppi di lavoro strutturati, anche tematici, ai quali partecipano i soggetti medesimi.

Art. 12

Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale servizi educativi per la prima infanzia

1. E' la struttura tecnica costituita ai sensi della L.R. 32/2002, art. 3 bis, c. 5 lett. a) e del Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia D.P.G.R. 41/R/2013, art. 8.
2. L'organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale dei servizi educativi per la prima infanzia agisce in stretta relazione con la Struttura di supporto tecnico/organizzativo zonale.

Art. 13

Norme di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento dovrà essere fatto riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di educazione, istruzione, formazione ed in particolare alla Legge R.T. 32/2002 e sue successive modifiche.

Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione

Art. 15

Verifica

1. Il presente regolamento sarà sottoposto a verifica trascorso un anno dalla sua entrata in vigore.